

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

20° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 1980

Presidenza del Presidente TAVIANI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Rinnovo ed aumento del contributo a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI) » (1170), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 209, 210
GUNNELLA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 210
ORLANDO (DC), relatore alla Commissione 209

« Modalità per il finanziamento e l'organizzazione della partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale dell'energia (Knoxville, 1982) » (1173), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE 211, 213
GUNNELLA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 213
ORLANDO (DC), relatore alla Commissione 211
213
PROCACCI (PCI) 213

I lavori hanno inizio alle ore 11.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Rinnovo ed aumento del contributo a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI) » (1170), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rinnovo ed aumento del contributo a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI) », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Orlando di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

ORLANDO, relatore alla Commissione. Non occorrono molte parole per illu-

3^a COMMISSIONE

20° RESOCONTO STEN. (3 dicembre 1980)

strare il disegno di legge, trattandosi solo di rinnovare ed aumentare il contributo a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale. Praticamente ci troviamo di fronte allo stesso problema che ha ispirato tutti i provvedimenti da noi esaminati da qualche tempo in qua, nel senso che l'aumento del costo della vita, l'inflazione e così via hanno determinato la necessità di adeguare i contributi affinché i vari enti ed organizzazioni possano continuare a funzionare.

Per quanto riguarda la Società italiana per l'organizzazione internazionale, è noto che essa da 34 anni è in funzione e si occupa di tenere convegni e conferenze, di effettuare pubblicazioni e ricerche che sono ampiamente conosciute. L'unico punto sul quale vorrei insistere è il fatto che la Società in questione non solo si occupa di organizzare convegni e ricerche e di provvedere alle pubblicazioni, ma gestisce anche corsi, seminari di orientamento e di formazione.

Per quanto riguarda la spesa e le sue fonti di copertura, previste all'articolo 3, abbiamo il parere favorevole della 5^a Commissione. Non mi resta quindi che invitare i colleghi ad approvare il disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Orlando per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

G U N N E L L A, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Concordo con la relazione del senatore Orlando, sottolineando come venga di nuovo ad essere, per i noti motivi, limitato il contributo soltanto ad un biennio, così come è accaduto per tutti gli altri istituti sovvenzionati dallo Stato operanti nel settore internazionale. Stiamo infatti predisponendo una normativa generale di ordine finanziario e di indicazione di obiettivi per tutti gli enti del genere.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la concessione, a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI), con sede in Roma, di un contributo annuo di lire 350 milioni per il biennio 1980-81.

È approvato.

Art. 2.

La Società italiana per l'organizzazione internazionale presenterà al Ministero degli affari esteri, entro il mese di febbraio di ciascuno degli anni in cui riceve il contributo, il proprio bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa sull'attività svolta, relativo all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Ministro degli affari esteri provvederà a trasmettere entro trenta giorni tali documenti al Parlamento con il proprio motivato giudizio sulla gestione della Società.

Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente sarà effettuato il versamento alla Società italiana per l'organizzazione internazionale della quota di contributo relativa all'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferiscono i documenti stessi.

È approvato.

Art. 3.

All'onere di lire 350 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 250 milioni lo specifico accantonamento e per lire 100 milioni parte dell'accantonamento predisposto per « Partecipazione italiana al Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

3ª COMMISSIONE

20° RESOCONTO STEN. (3 dicembre 1980)

L'esame degli articoli è così esaurito.
Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

E approvato.

« **Modalità per il finanziamento e l'organizzazione della partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale dell'energia (Knoxville, 1982)** » (1173), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modalità per il finanziamento e l'organizzazione della partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale dell'energia (Knoxville, 1982) », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Orlando di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

O R L A N D O , *relatore alla Commissione.* Il disegno di legge trova i suoi antecedenti in un vecchio decreto-legge del 1931, che approva la Convenzione di Parigi sulle esposizioni internazionali, stipulata nel lontano 1928. In forza di detta Convenzione i paesi aderenti, che sono molti, hanno dato vita ad una serie di esposizioni, tenutesi in varie parti del mondo: degne di nota quelle che si sono svolte in questi ultimi tempi a Bruxelles, a Seattle, a Montreal, a San Antonio, ad Osaka ed a Okinawa.

La esposizione di cui trattasi oggi ha per tema quello dell'energia, tema che riveste in questo particolare momento importanza fondamentale. Anzi, anche se non è questa la sede per entrare nel merito del problema, vorrei ricordare che il problema esiste, è molto grave e ha determinato una serie di ritardi nella stessa Comunità europea: mi riferisco alla predisposizione del piano energetico. Comunque altro è occuparsi del merito del problema altro è indicarlo all'attenzione mondiale, anche attraverso una esposizione particolarmente qualificata qual è quella che dovrà svolgersi nella città di Knoxville nel maggio 1982.

Noi abbiamo già ricevuto l'invito a parteciparvi, nel 1978, dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Si dice — ed io concordo

— che la scelta di questa città sia piuttosto significativa, nel senso che da Knoxville partì il *New Deal*, di cui uno degli atti più significativi fu la costituzione della Tennessee Valley Authority: Knoxville è insomma la sede di uno dei più importanti istituti di ricerca degli Stati Uniti dedicato ai problemi del settore.

Alla mostra i ministeri interessati hanno deciso di aderire, e da tempo; ma il disegno di legge, per le due crisi di Governo intervenute nel frattempo, solo di recente ha imboccato la via parlamentare e giunge a noi già approvato dall'altro ramo del Parlamento. Su di esso le Commissioni 1ª e 5ª hanno espresso parere favorevole.

Il Governo ha previsto una spesa complessiva di 2.500 milioni, distribuiti in tre esercizi: lire 500 milioni per il 1980; lire 1.500 milioni per il 1981; lire 500 milioni per il 1982. Per il resto il provvedimento ripete quasi pedissequamente, salvo alcune variazioni che vedremo, analoghe leggi approvate in occasione delle mostre precedenti. La materia, come dicevo, è già disciplinata dalla convenzione del 1928, la quale prevede anche la costituzione del Commissario generale: quest'ultimo quindi, non è una invenzione estemporanea del provvedimento in esame bensì un dato obiettivo risultante da un regime convenzionale approvato per legge nel lontano 1931.

La disciplina delle modalità di funzionamento è analoga a quella che noi abbiamo adottato già per la partecipazione alle mostre di Osaka, Okinawa e così via. Credo però che l'importanza dell'esposizione di cui ci occupiamo superi quella delle precedenti. Okinawa era destinata ai problemi del mare ed ha avuto la partecipazione di un gran numero di paesi. Per questa esposizione e per la sua realizzazione già il Governo degli Stati Uniti ha stanziato 100 milioni di dollari, e l'invito ufficiale che gli USA hanno rivolto nel 1978 è già stato accolto da tutti i paesi della CEE. La Commissione della Comunità europea interverrà e parteciperà con un proprio padiglione, così come il Canada, il Giappone, il Messico, l'Arabia Saudita, tutti i paesi nordici e l'URSS, che presenterà un padiglione molto vasto e importante. Par-

3ª COMMISSIONE

20° RESOCONTO STEN. (3 dicembre 1980)

teciperanno inoltre l'Ungheria, la Cecoslovacchia e, per la prima volta, anche la Repubblica popolare cinese.

L'esposizione offrirà al nostro Paese la possibilità di presentare alcuni aspetti della nostra tecnologia e questi saranno ovviamente il frutto di un accordo tra le varie amministrazioni, gli enti e le stesse ditte interessate, naturalmente dopo l'approvazione del disegno di legge in esame.

La data stabilita, cioè quella del 1° maggio 1982, riduce praticamente a poco più di un anno il tempo a disposizione per organizzare ed attuare un'operazione di così notevole rilievo. È questa la ragione per cui il disegno di legge prevede la semplificazione delle procedure e, all'articolo 9, la deroga alle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato in materia di contratti.

Credo che bene abbia fatto il Ministero degli affari esteri, per effettuare dei risparmi, a stipulare già il contratto di affitto dell'area occorrente per il nostro padiglione, ancorandone il prezzo al 1978 ma riservandosi la firma al momento dell'approvazione del presente disegno di legge.

Ora, esaminando dettagliatamente il provvedimento, vorrei richiamare l'attenzione sull'articolo 6, che è, in un certo senso, il più delicato in quanto attiene alla struttura del Commissariato generale.

Mi fa piacere che il Governo, al momento della discussione di questo disegno di legge alla Camera dei deputati, abbia opportunamente chiesto e ottenuto di emendare l'articolo 6; infatti questo articolo, nella originale edizione del Governo, praticamente affidava all'Amministrazione un potere discrezionale pressochè illimitato ai fini del reclutamento del personale che doveva essere assegnato al Commissariato. Ora, l'articolo 6 stabilisce che il Commissario generale è autorizzato ad utilizzare personale dell'Amministrazione dello Stato che non superi le quattro unità, non appartenenti alla carriera direttiva e a qualifiche dirigenziali, nonchè ad assumere personale d'ufficio, consulenti, corrispondenti e tecnici negli Stati Uniti d'America per un contingente che non superi complessivamente le 10 unità.

Per quanto riguarda il trattamento economico, segnalo che il parametro della re-

tribuzione cui si attiene questo articolo, circa gli oneri aggiuntivi, si ispira al trattamento spettante al personale della rappresentanza permanente dell'Italia presso le Nazioni Unite sia per quanto riguarda il personale dirigenziale — Commissario generale e Segretario generale — sia per quanto riguarda il resto del personale; intendendosi cioè che accanto alla retribuzione normale vi sia questa retribuzione in aggiunta al trattamento economico spettante ai funzionari statali residenti a Roma. Questa soluzione presenta il vantaggio di semplificare le operazioni contabili amministrative in quanto evita di volta in volta la corresponsione di determinate indennità e limita il rimborso alle sole spese di viaggio documentate.

Per quanto riguarda lo snellimento delle procedure credo di aver già parlato, in sede di articolo 9, delle deroghe previste. Vorrei solo aggiungere, per quanto si riferisce all'articolo 7, che il Commissario generale è tenuto a presentare annualmente un preventivo delle spese da effettuare e a rendere al Ministro degli affari esteri il rendiconto trimestrale.

Infine, vi è una relazione che il Commissario generale fa allo stesso Ministero sia sotto l'aspetto puramente contabile, sia sui risultati che sono stati raggiunti e sui modi in cui si è proceduto ad assicurare la presenza dell'Italia. Ritengo sia utile che la presentazione di questa relazione non venga limitata soltanto al Ministero degli affari esteri, ma venga estesa anche al Parlamento perchè questo sia informato dei risultati ottenuti e dei modi in cui si è spesa la somma stanziata dal disegno di legge.

Circa l'ammontare della somma — che è abbastanza alta — ritengo che, praticamente, tenuto conto delle cause che hanno determinato l'aumento dei costi in generale, non ci si distanzi molto dalla somma stanziata per la precedente esposizione tenuta ad Okinawa. Infine ho potuto verificare che ben 2 miliardi sono stati stanziati 10 anni fa per l'esposizione di Osaka; quindi, credo che l'attuale stanziamento sia relativamente contenuto, come del resto dimostra il parere favorevole della 5ª Commissione.

Infine, essendosi nell'altro ramo del Parlamento manifestata qualche perplessità in

3^a COMMISSIONE

20° RESOCONTO STEN. (3 dicembre 1980)

relazione all'utilizzazione dell'accantonamento predisposto per contributi all'UNICEF, chiedo al Sottosegretario di chiarire questo punto e quali sono le ragioni che hanno indotto il Governo ad assicurarsi questo e non un altro tipo di copertura.

P R O C A C C I. Qual è il contributo degli Stati Uniti?

O R L A N D O, *relatore alla Commissione.* Ben 100 milioni di dollari!

Non ho altro da aggiungere, salvo che invitare i senatori ad approvare questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

G U N N E L L A, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Faccio mie le osservazioni del relatore e, quanto ai chiarimenti richiesti, debbo dire, come prima cosa, che il Governo si impegna formalmente ad inviare al Parlamento il resoconto che ogni anno il Commissario generale farà, non soltanto delle spese, ma anche delle attività della stessa mostra italiana.

Per quanto concerne la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, vorrei rassicurare il senatore Orlando che la partecipazione italiana all'UNICEF non è intaccata, perchè i 2 miliardi stanziati inizialmente sono arrivati a 2 miliardi e mezzo, quindi la nostra partecipazione è potenziata.

La fiera di Knoxville assume un grandissimo rilievo perchè tutto ciò che la tecnologia moderna elaborerà fino al momento della sua inaugurazione sarà posto all'attenzione dell'opinione pubblica mondiale dando dimostrazione delle capacità tecniche e di ricerca tecnologica di ciascun paese.

Poichè noi siamo in competizione mondiale con gli altri paesi nella produzione di strumenti di risparmio energetico, come di nuove tecnologie, questo poterci confrontare a me sembra di estrema importanza.

Ha fatto bene il relatore a sottolineare la deroga alla legge sulla contabilità generale dello Stato; senza di essa la mostra sareb-

be stata inaugurata senza la partecipazione italiana, dati i tempi occorrenti. E si è sempre proceduto così in tutte le manifestazioni per le quali esisteva una urgenza, compresa l'ultima (il vertice di Venezia), cioè derogando ai normali principi di erogazione previsti dalla legge suddetta.

Chiedo, pertanto, alla Commissione di voler approvare questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale sull'energia di Knoxville, Tennessee (USA) del 1982, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri come appresso indicato:

- a) lire 500 milioni nell'anno 1980;
- b) lire 1.500 milioni nell'anno 1981;
- c) lire 500 milioni nell'anno 1982.

È approvato.

Art. 2.

All'onere di lire 500 milioni, derivante dalla attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento predisposto per « Contributo all'UNICEF per il quinquennio 1980-1984 ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 3.

È istituito il Commissariato generale del Governo italiano per la partecipazione alla Esposizione internazionale sull'energia di Knoxville, Tennessee (USA) del 1982, com-

posto da un Commissario generale e da un Segretario generale, il quale eserciterà le funzioni di vicecommissario ed in caso di assenza o impedimento sostituirà il Commissario generale. Il Commissario generale viene nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del commercio con l'estero. Il Segretario generale viene nominato con decreto del Ministro degli affari esteri.

È inoltre nominato, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, un Collegio di tre revisori dei conti, dei quali uno, che ne assume la presidenza, designato dal Ministero del tesoro, e gli altri due designati rispettivamente dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato e dal Ministero del commercio con l'estero.

Il Commissariato cessa le sue funzioni entro sei mesi dalla chiusura dell'Esposizione.

È approvato.

Art. 4.

Il Commissario generale rappresenta il Governo italiano ai fini degli adempimenti previsti dalla Convenzione sulle Esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893, modificato con Protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948, reso esecutivo con la legge 13 giugno 1952, n. 687, e con Protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo con la legge 3 giugno 1978, n. 314.

È approvato.

Art. 5.

Il Commissario generale, direttamente o a mezzo del Segretario generale, gestisce i fondi assegnati al Commissariato.

Il Commissario generale ordina le spese da sostenere in Italia o all'estero per il funzionamento del Commissariato, la forma-

zione dei progetti costruttivi e di arredamento, l'appalto dei lavori, la loro esecuzione, il trasporto di cose e persone nonché ogni altra spesa e retribuzione necessaria per la realizzazione della manifestazione.

È approvato.

Art. 6.

Il Commissario generale è autorizzato ad utilizzare personale dell'Amministrazione dello Stato per un contingente che non superi le quattro unità, non appartenenti alla carriera direttiva o a qualifiche dirigenziali, nonché ad assumere, ove occorra, con contratto di diritto privato a termine, che non potrà comunque superare quello stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 3, personale d'ufficio, consulenti, corrispondenti e tecnici negli Stati Uniti d'America per un contingente che non superi complessivamente le 10 unità. Il Commissario generale ed il Segretario generale, se dipendenti da Amministrazione statale, verranno collocati, per tutta la durata dell'incarico, nella posizione di fuori ruolo in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari. Essi avranno diritto ad un trattamento economico a carico del Commissariato avente natura non retributiva per essere destinato a sopperire agli oneri derivanti dal servizio presso il Commissariato, in misura pari alla indennità di servizio all'estero spettante al personale della Rappresentanza permanente dell'Italia presso le Nazioni Unite in New York con funzioni, rispettivamente, di Ministro consigliere e consigliere, in aggiunta al trattamento economico loro spettante come funzionari statali nella sede di Roma.

Il personale appartenente all'Amministrazione dello Stato utilizzato ai sensi del primo comma potrà essere collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari, ovvero essere comandato presso il Ministero degli affari esteri. In

entrambi i casi il personale in questione avrà diritto ad un trattamento economico avente natura non retributiva per essere destinato a sopperire agli oneri derivanti dal servizio presso il Commissariato, in misura pari all'indennità di servizio all'estero spettante al personale di grado corrispondente della Rappresentanza permanente d'Italia presso le Nazioni Unite in New York, in aggiunta al trattamento economico spettante come funzionari statali nella sede di Roma. Il personale assunto con contratto di diritto privato ai sensi del primo comma avrà diritto a un trattamento economico in misura pari a quello attribuito al personale a contratto della Rappresentanza permanente d'Italia presso le Nazioni Unite in New York con mansioni ausiliarie, esecutive o di concetto a seconda del tipo delle prestazioni previste dal contratto di assunzione.

L'onere relativo al trattamento economico spettante al personale di cui al presente articolo è a carico del Commissariato.

È approvato.

Art. 7.

Il Ministero degli affari esteri provvederà a somministrare, a titolo di anticipazione, al Commissario generale i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione all'Esposizione in rapporto agli impegni da soddisfare.

Il Commissario generale è tenuto a presentare, annualmente, un preventivo delle spese da effettuare e a rendere al Ministero degli affari esteri il rendiconto trimestrale nonché, entro sei mesi dalla chiusura dell'Esposizione, il rendiconto finale distinto a seconda che si tratti delle somme somministrategli dal Ministero degli affari esteri oppure di quelle che comunque gli dovessero pervenire da altri Ministeri, enti o privati. Il Commissario generale dovrà assicurare che i fondi provenienti da altri Ministeri, enti o privati, siano esclusivamente destinati a spese aventi diretta attinenza con gli impegni assunti con gli stessi Ministeri, enti o privati. I rendiconti saranno rimessi

alla Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri, la quale ne curerà l'inoltro alla Corte dei conti.

È approvato.

Art. 8.

Sulle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge gravano le spese di personale e di funzionamento del Commissariato, compreso il trattamento economico del Commissario generale, dalla data del conferimento al Commissario generale dell'incarico di assolvere gli adempimenti necessari al fine di assicurare la partecipazione italiana all'Esposizione. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano anche a tutti coloro che alla data suddetta o da data successiva siano utilizzati ed assunti dal Commissario generale per inderogabili esigenze funzionali.

È approvato.

Art. 9.

Per la gestione dei fondi il Commissariato è autorizzato a derogare alle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato in materia di contratti.

È approvato.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,50.